



Decreto n. 58 /2017

Oggetto: approvazione di un Accordo di Collaborazione tra lo “*Istituto Nazionale di Astrofisica*” e la “*Radiotelevisione Italiana*” (“*RAI*”) per la “...fornitura di informazioni e dati di pubblica utilità...”.

IL PRESIDENTE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene “**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**”, ed, in particolare, gli articoli 4, 5 e 6;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che istituisce lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “**Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica**”;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della “**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**”, ed, in particolare, l’articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il “**Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165**”;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite “**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**”, e, in particolare, l’articolo 13;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la “**Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124**”;

- VISTO** lo Statuto dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 7 marzo 2011, numero 14, emanato con Decreto Presidenziale del 10 marzo 2011, numero 25, ed entrato in vigore il 1° maggio 2011;
- VISTI** in particolare, gli articoli 1, 2, 5, comma 2, lettera 6), 24, comma 1, lettera a), e 27 del predetto Statuto;
- VISTO** il “**Regolamento sulla amministrazione, sulla contabilità e sulla attività contrattuale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**”, predisposto ai sensi dell’articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto Legislativo 4 Giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 185 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300, e modificato dal medesimo Organo con deliberazione del 2 luglio 2009, numero 46;
- VISTO** il “**Regolamento del personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica**”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;
- VISTO** il “**Disciplinare di organizzazione e funzionamento dello Istituto Nazionale di Astrofisica**”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7, del 16 dicembre 2015, numero 28, del 21 marzo 2016, numero 16, e del 19 ottobre 2016, numero 107;
- VISTO** il Decreto del Ministro della Istruzione, della Università e della Ricerca del 14 ottobre 2015, numero 821, con il quale il Professore **Nicolò D’AMICO** è stato nominato Presidente dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”;
- VISTA** la delibera del 2 agosto 2016, numero 83, con la quale il Consiglio di Amministrazione dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” ha unanimemente deliberato:
- di “...nominare il Dottore **Gaetano TELESIO** quale Direttore Generale dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” a far data dal **17 ottobre 2016**...”;
 - che il “...predetto incarico, ai sensi dell’articolo 14, comma 1, dello Statuto dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” avrà durata coincidente a quella dell’incarico del Presidente del medesimo Istituto, fatti salvi i casi di risoluzione anticipata espressamente previsti dalle disposizioni statutarie e dalla normativa vigente...”;



- CONSIDERATO** pertanto, che l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore **Gaetano TELESIO** scadrà il **14 ottobre 2019**;
- CONSIDERATO** che la "**Radiotelevisione Italiana**" ("**RAI**"):
- in "...adempimento dei propri obblighi di "**Servizio Pubblico**", ai sensi dell'articolo 19 del vigente "**Contratto di Servizio**", assicura spazi nella propria programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di "**Pubblica Utilità**" al cittadino, con particolare riferimento, tra l'altro, ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione...";
 - ai sensi dell'articolo 22 del "**Contratto di Servizio**", è, inoltre, tenuta "...ad estendere la erogazione dei servizi audiovisivi alle predette informazioni di pubblica utilità sulle nuove piattaforme di distribuzione affinché la programmazione irradiata sulle reti generaliste sia visibile anche su di esse, in ottemperanza al principio di neutralità tecnologica...";
- CONSIDERATO** altresì che, ai sensi dell'articolo 1 dello Statuto, lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" è un "**Ente Pubblico Nazionale di Ricerca**" ed ha il compito di "...svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi della Astronomia e della Astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale...";
- VISTO** l'articolo 2, comma 1, lettera f), del predetto Statuto il quale prevede, a sua volta, che lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" promuove lo "...sviluppo della conoscenza Astronomica e nella società mediante attività formative, di divulgazione e di comunicazione...";
- CONSIDERATO** che la "**Radiotelevisione Italiana**" ("**RAI**") per l'adempimento degli obblighi di informazione innanzi specificati, ha "...interesse a ricevere dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" la fornitura di:
- dati ed informazioni su eventi, anche didattici e aperti al pubblico, relativi alle Regioni dove è presente uno "**Osservatorio Astronomico**" o uno "**Osservatorio Astrofisico**";
 - dati e informazioni sulla attività divulgativa svolta dallo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**";
 - accesso alle "**Web Cam**" di pertinenza dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", con la possibilità di ricevere dati, immagini e approfondimenti aggiuntivi;
 - reciprocità di "**link**" sui rispettivi siti ufficiali;
 - ulteriori dati ed informazioni che dovessero essere ritenuti "utili" nel corso di vigenza dello Accordo...";



CONSIDERATO che, per le finalità innanzi specificate, lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e la **“Radiotelevisione Italiana” (“RAI”)** hanno già stipulato un Accordo di Collaborazione;

CONSIDERATO che il predetto **“Accordo”** aveva la durata di un anno, a decorrere dal **1° giugno 2016**, e, pertanto, è scaduto il **31 maggio 2017**;

VISTA la nota del 29 maggio 2017, numero di protocollo 2541, con la quale il Dottore **Marco GALLIANI**, nella sua qualità di Responsabile dello **“Ufficio Stampa della Struttura per la Comunicazione”**, ha richiesto di procedere al rinnovo dello **“Accordo di Collaborazione”** tra lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e la **“Radiotelevisione Italiana” (“RAI”)** per **“...la fornitura di informazioni e dati di pubblica utilità...”**, in considerazione:

- della **“...valorizzazione e della diffusione presso il pubblico delle numerose ed interessanti attività portate avanti, anche a livello locale, dalle Strutture dello “Istituto Nazionale di Astrofisica” sul territorio Nazionale...”**;
- della **“...maggiore visibilità e del ritorno di immagine ottenuti dallo “Istituto Nazionale di Astrofisica” per l’attività di fornitura dei dati svolta in relazione al precedente “Accordo”...”**;
- della **“...utilità e funzionalità dello “Accordo” per la realizzazione degli obiettivi di divulgazione perseguiti dalla “Struttura per la Comunicazione”...”**;

VISTO il nuovo **“Accordo di Collaborazione”** tra lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** e la **“Radiotelevisione Italiana” (“RAI”)** per **“...la fornitura di informazioni e dati di pubblica utilità...”**, che, peraltro, ha un contenuto perfettamente identico a quello dello **“Accordo di Collaborazione”** stipulato lo scorso anno;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’articolo 2 dello **“Accordo di Collaborazione”**:

- lo **“Istituto Nazionale di Astrofisica”** si **“...impegna a fornire alla “Radiotelevisione Italiana” (“RAI”), per tutta la sua durata, le informazioni e i dati innanzi specificati, quando e ove disponibili, secondo le modalità concordate tra le Parti...”**,
- la **“Radiotelevisione Italiana” (“RAI”)** potrà **“...utilizzare informazioni e dati acquisiti dallo “Istituto Nazionale di Astrofisica” nell’ambito dei servizi di “pubblica utilità” erogati al cittadino e, in genere, nell’ambito delle proprie attività che afferiscono lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo...”**;

CONSIDERATO altresì, che l’articolo 3 dello **“Accordo di Collaborazione”** prevede che:

- la **“Radiotelevisione Italiana” (“RAI”)** potrà **“...utilizzare e sfruttare, anche economicamente, informazioni e dati, senza limiti di tempo e di spazio, su qualsiasi rete di comunicazione elettronica (ad esempio: etere, cavo, satellite, fibra/doppino telefonico, broadband, narrow band, wireless, ecc.), tanto in modalità lineare quanto in**



modalità non lineare e/o attraverso qualsiasi supporto/device/mezzo attualmente noti o ancora da inventare e/o qualsiasi canale distributivo, senza limitazioni di mezzi, di tecnologia, di modalità e/o forma di sfruttamento, su qualsiasi piattaforma e/o con qualunque modalità/terminale di accesso (ad esempio: mobile tv, broadband tv, internet tv, ecc.), ivi comprese le applicazioni interattive e le relative interazioni multivideo...”;

- le “...Parti concordano che sia la comunicazione di informazioni e dati che l'utilizzo degli stessi vengono effettuati, nell'ambito dei rispettivi compiti e fini istituzionali, a titolo gratuito...”;
- pertanto, lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” riconosce “...di non avere nulla a pretendere dalla “**Radiotelevisione Italiana**” (“**RAI**”) e/o dagli aventi causa della stessa, a qualsiasi titolo, a fronte dell'utilizzo di informazioni e dati oggetto dello Accordo...”;

VISTI

altresì, gli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 12 dello “**Accordo di Collaborazione**”, i quali disciplinano:

- la “**Manleva in favore della “Radiotelevisione Italiana” (“RAI”)**”;
- il “**Diritto di non utilizzare informazioni e dati**” e il “**Diritto di recesso**”;
- le ipotesi di “**Caso fortuito e/o di forza maggiore**”;
- la applicazione del “**Codice Etico**” e del “**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**” del “**Gruppo RAI**”;
- la “**Privacy**”;
- le eventuali modifiche dello “**Accordo**”;
- il “**Foro competente**” per la definizione di eventuali controversie;

VISTI

infine, gli articoli 9 e 10, dello “**Accordo di Collaborazione**”, i quali prevedono che:

- il rapporto di collaborazione con la “**Radiotelevisione Italiana**” (“**RAI**”) “...non comporta oneri per lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e ha la validità di un anno, a decorrere dal **1° giugno 2017 e fino al 31 dicembre 2018...**”;
- ai fini della applicazione “...della normativa “anticorruzione” e con il compito di gestire lo “Accordo” per tutta la sua durata, il Responsabile della sua esecuzione, per la “**Radiotelevisione Italiana**” (“**RAI**”), è la Dottoressa **Maria Luisa CAPITANI**, mentre, per le medesime finalità, il Responsabile della gestione/esecuzione dello Accordo, per lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”, è il Dottore **Marco GALLIANI...**”;

CONSIDERATO

che lo “**Accordo di Collaborazione**” tra lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e la “**Radiotelevisione Italiana**” (“**RAI**”) per “...la fornitura di informazioni e dati di pubblica utilità...” è stato sottoscritto in data 31 maggio 2017 e, pertanto, è già stato rinnovato;



- CONSIDERATO** che il predetto “**Accordo di Collaborazione**” ha una durata di diciannove mesi, a decorrere dal **1° giugno 2017**;
- CONSIDERATO** pertanto, che il suo termine di durata scade il **31 dicembre 2018**;
- CONSIDERATO** peraltro, che, in difformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni statutarie e regolamentari, il rinnovo del predetto “**Accordo**” è stato perfezionato senza la previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione;
- VALUTATA** la possibilità di procedere, in sede di autotutela, al riesame, con esito conservativo, del procedimento di rinnovo del predetto “**Accordo di Collaborazione**”, al fine di eliminare il vizio che lo inficia;
- ACCERTATO** che nella fattispecie in esame, ricorrono i presupposti della “*sanatoria*”, che consente l'adozione postuma dell'atto omesso;
- CONSIDERATO** infatti, che la “*sanatoria*” è ammissibile per gli atti di assenso (autorizzazioni, approvazioni, nulla osta, ecc.), per gli atti di iniziativa e per gli atti di accertamento;
- CONSIDERATO** che la “*sanatoria*” ha efficacia “*retroattiva*”;
- CONSIDERATO** altresì, che il rinnovo del predetto “**Accordo di Collaborazione**” non comporta minori entrate o maggiori oneri a carico del bilancio dello “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”;
- ATTESE** pertanto, la necessità e la urgenza di perfezionare correttamente l'intero procedimento “*de quo*”, autorizzando ora per allora, e, pertanto, a “*sanatoria*”, il rinnovo, a decorrere dal **1° giugno 2017** e fino al **31 dicembre 2018**, dello “**Accordo di Collaborazione**” tra lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e la “**Radiotelevisione Italiana**” (“RAI”) per “*...la fornitura di informazioni e dati di pubblica utilità...*”, secondo le modalità innanzi specificate, e adottando gli atti conseguenti;
- ACQUISITO** l'assenso sia dal Direttore Scientifico che dal Direttore Generale, nell'ambito delle rispettive competenze, al rinnovo, a decorrere dal **1° giugno 2017** e fino al **31 dicembre 2018**, dello “**Accordo di Collaborazione**” tra lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e la “**Radiotelevisione Italiana**” (“RAI”) per le finalità innanzi specificate;
- ATTESO** che, per tutte le motivazioni innanzi esposte, non è possibile attendere la prossima seduta utile del Consiglio di Amministrazione, fissata per il **25 luglio 2017**,



DECRETA

Articolo 1. Di autorizzare ora per allora, e, pertanto, a “*sanatoria*”, il rinnovo, a decorrere dal **1° giugno 2017** e fino al **31 dicembre 2018**, dello “**Accordo di Collaborazione**” tra lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e la “**Radiotelevisione Italiana**” (“RAI”) per “...*la fornitura di informazioni e dati di pubblica utilità...*” e, conseguentemente, di:

- a) approvare lo “**Accordo di Collaborazione**” tra lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**” e la “**Radiotelevisione Italiana**” (“RAI”) per le finalità innanzi specificate, nel testo allegato al presente Decreto per formarne parte integrante (Allegato numero 1);
- b) ratificare la sua sottoscrizione.

Il presente Decreto sarà sottoposto all’esame del Consiglio di Amministrazione nella prossima seduta utile, per la ratifica.

Roma, 11/07/2017

IL PRESIDENTE
(Prof. Nicolò D'Amico)



s. sarra





ACCORDO

tra

INAF Istituto Nazionale di Astrofisica V.le del Parco Mellini, 84 - 00136 Roma
Partita Iva 06895721006

e

RAI Radiotelevisione Italiana Spa, Viale Mazzini, 14 -
00185 Roma

Partita Iva 06382641006

Oggetto: Accordo tra Istituto Nazionale di Astrofisica (in seguito "INAF") e RAI Radiotelevisione Italiana Spa (in seguito "RAI" ed anche, congiuntamente "le Parti") per la fornitura di informazioni e Dati di Pubblica Utilità.

Premesso che

- A) RAI, in adempimento dei propri obblighi di servizio pubblico, assicura spazi nella propria programmazione televisiva e radiofonica per la diffusione di informazioni riguardanti i servizi di pubblica utilità al cittadino, con particolare riferimento, tra l'altro, ad eventi ed avvenimenti, sia di origine antropica che naturale, che possano compromettere il regolare svolgimento della vita della popolazione (art.19 vigente Contratto di Servizio);
- B) RAI è, altresì tenuta ad estendere l'erogazione dei servizi audiovisivi alle suddette informazioni di pubblica utilità sulle nuove piattaforme di distribuzione affinché la programmazione irradiata sulle reti generaliste sia visibile anche su di esse in ottemperanza del principio di neutralità tecnologica (art. 22 del vigente Contratto di servizio);
- C) INAF è Ente pubblico nazionale di ricerca e ha il compito di svolgere, promuovere e valorizzare la ricerca scientifica e tecnologica nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica e di diffonderne e divulgarne i relativi risultati, di promuovere e favorire il trasferimento tecnologico verso l'industria, perseguendo obiettivi di eccellenza a livello internazionale (Art. 1, Punto 1 dello Statuto INAF emanato con Decreto del Presidente n° 57/2015 del 31 luglio)
- D) RAI, per lo svolgimento degli obblighi di informazione di cui al punto A), ha interesse a ricevere la fornitura di quanto segue (di seguito "i Dati").
1. Dati ed informazioni su eventi, anche didattici e aperti al pubblico, relativi alle Regioni dove è presente un Osservatorio astronomico;
 2. Dati ed informazioni sull'attività divulgativa svolta da INAF;
 3. Accesso alle webcam di pertinenza INAF, con la possibilità di ricevere dati, immagini e approfondimenti aggiuntivi;
 4. Reciprocità di link sui rispettivi siti ufficiali;
 5. Ulteriori dati ed informazioni che dovessero essere ritenuti "utili" nel corso di vigenza del presente accordo.
- E) INAF intende fornire a RAI i Dati ai sensi del precedente punto D) ai seguenti termini e condizioni.
- Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue:
- 1) VALORE DELLE PREMESSE
- Le Premesse formano parte integrante del presente accordo e vincolano le Parti alla loro osservanza.



2) OGGETTO

INAF si impegna a fornire a RAI, per tutta la durata del presente accordo, i Dati di cui alla lettera D) delle Premesse quando e ove disponibili secondo le modalità che saranno concordate tra le Parti (a titolo esemplificativo e non esaustivo, anche per via telematica). RAI potrà utilizzare i Dati nell'ambito dell'informazione al pubblico dei servizi di Pubblica Utilità e, in genere, nelle proprie attività afferenti lo svolgimento del servizio pubblico radiotelevisivo.

3) DIRITTI DI RAI SUI DATI

Rimane inteso che RAI potrà utilizzare e sfruttare, anche economicamente, i Dati senza limiti di tempo e spazio su qualsiasi rete di comunicazione elettronica (es. etere, cavo, satellite, fibra/doppino telefonico, broadband, narrow band, wireless, ecc.) tanto in modalità lineare quanto in modalità non lineare e/o attraverso qualsiasi supporto/device/mezzo attualmente noti o ancora da inventare e/o qualsiasi canale distributivo senza limitazioni di mezzi, di tecnologia, di modalità e/o forma di sfruttamento, su qualsiasi piattaforma e/o con qualunque modalità/terminale di accesso (es. mobile tv, broadband tv, internet tv), ivi comprese le applicazioni interattive e relative interazioni multivideo.

Le Parti concordano che l'oggetto del presente Accordo, comunicazione dei Dati e utilizzo dei medesimi, viene effettuato nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali e compiti di servizio pubblico a titolo gratuito. Pertanto INAF riconosce di non avere nulla a pretendere da RAI e/o dagli aventi causa della stessa, a qualsiasi titolo, a fronte dell'utilizzo dei medesimi Dati effettuato in conformità del presente accordo.

4) MANLEVA IN FAVORE DI RAI

RAI non assume alcuna responsabilità in ordine al contenuto delle notizie/informazioni fornite da INAF, nonché per ogni conseguenza derivante dalla diffusione delle stesse.

INAF si impegna a manlevare e tenere indenne RAI ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, sostanzialmente e processualmente da qualsiasi richiesta economica, sanzione amministrativa o danno in genere che possa derivare dalla comunicazione e/o eventuale utilizzazione da parte di Rai dei Dati e/o da inesattezze e/o omissioni ad essi relativi, senza possibilità di opporre eccezioni e senza limiti temporali e/o di importi, se non quelli inderogabili previsti dalla normativa vigente.

5) DIRITTO DI NON UTILIZZARE I DATI E DIRITTO DI RECESSO

INAF riconosce espressamente ed accetta che RAI:

a) non ha assunto né assume, con la sottoscrizione del Contratto, alcun obbligo in merito alla effettiva utilizzazione dei Dati, in tutto o in parte, e/o in merito all'effettivo esercizio di uno e/o più diritti e relative facoltà. A tale riguardo rimane espressamente inteso che l'effettiva utilizzazione dei Dati non costituisce assunzione di responsabilità da parte di RAI in ordine alla esattezza dei medesimi né, di conseguenza, esonero di INAF dalla responsabilità di cui al precedente Art. 4), comma 2.

b) INAF e RAI riconoscono espressamente e accettano che potranno, per proprie insindacabili esigenze, recedere dal Contratto in qualsiasi momento interrompendo l'eventuale fornitura e utilizzazione dei Dati, inviando alla controparte semplice comunicazione scritta, anche solo via mail o a mezzo fax. In tutti i casi sopra previsti, anche in deroga all'art. 1671 c.c. nessuna pretesa, ad alcun titolo, potrà essere avanzata dalla controparte a fronte dell'esercizio del diritto di recesso come ivi disciplinato.



6) CASO FORTUITO E/O FORZA MAGGIORE

6.1 Qualora, per Caso fortuito e/o Forza Maggiore come definiti ai sensi del successivo paragrafo 6.3 del presente articolo, INAF non potesse adempiere, anche solo temporaneamente, uno e/o più degli obblighi assunti, fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 2 del presente articolo, dovrà tempestivamente fornire a RAI comunicazione scritta del verificarsi dell'evento di Caso Fortuito e/o Forza Maggiore. In tali casi, ove possibile e/o ove RAI decida di non esercitare la facoltà di cui al successivo par. 2 del presente articolo, le Parti concorderanno, in buona fede, nuovi termini per l'adempimento, fermo restando quanto previsto al successivo par. 3 del presente articolo.

6.2 In presenza di Caso Fortuito e/o Forza Maggiore, non essendo configurabili inadempimenti di INAF e/o di RAI, non troveranno applicazione i rimedi per inadempimento previsti dalla legge e/o dal Contratto. Tuttavia RAI potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta a INAF qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che il perdurare dei motivi di impedimento di cui sopra sia incompatibile con l'utilizzazione dei Dati fatta da RAI. INAF potrà recedere dal Contratto dandone comunicazione scritta a RAI qualora ritenga, a proprio insindacabile giudizio, che l'utilizzazione dei Dati fatta da RAI sia incompatibile con il Contratto o con la propria missione istituzionale.

6.3 Per "Caso fortuito" e/o "Forza Maggiore" si intendono esclusivamente gli eventi, assolutamente imprevisti ed imprevedibili secondo la migliore scienza ed esperienza, il cui verificarsi è dovuto ad eventi totalmente al di fuori del controllo delle Parti e che non dipendono da atti e/o omissioni delle Parti stesse, purché detti eventi siano adeguatamente e tempestivamente documentati ai sensi del precedente paragrafo 1 del presente articolo.

7) CODICE ETICO

INAF si uniforma al Codice Etico e al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito "Modello") del Gruppo RAI, adottati ai sensi del Decreto Legislativo n. 231/2001. INAF dichiara e garantisce che anche quanto forma oggetto del Contratto sarà svolto nel rispetto delle Codice Etico e del Modello, che si impegna a far conoscere anche a chiunque, a qualsiasi titolo, prenderà parte alla esecuzione del presente Contratto. In particolare e senza limitare la generalità di quanto sopra, INAF garantisce che tutti i propri dipendenti che prenderanno parte alle attività disciplinate dal presente accordo non terranno comportamenti, omissivi e/o commissivi, che possano comportare la violazione, anche solo indiretta, dei principi, delle previsioni e delle norme del Codice Etico, del Modello e di tutta la Normativa applicabile (con particolare ma non esaustivo riferimento alla normativa anticorruzione) e/o che risultino lesivi dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Gruppo RAI si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con soggetti terzi.

8) PRIVACY

Ciascuna Parte si impegna a conformarsi pienamente alle disposizioni recate dal D.lgs. N. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni (c.d. Codice Privacy) nell'eventuale trattamento di dati personali implicato dall'esecuzione del presente Accordo e potrà rivolgersi all'altra per esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del predetto Codice.

9) DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto non comporta oneri per INAF e ha una validità dal 1° giugno 2017 al 31 dicembre 2018, fermo restando quanto previsto circa il recesso e la risoluzione ai sensi di Legge e del presente Accordo.

10) ANTICORRUZIONE

10.1 Nomina Coordinatore RAI

Per le finalità di cui alla normativa Anticorruzione e con il compito di gestire il Contratto per tutta la sua durata, RAI comunica che il Responsabile della gestione/esecuzione del Contratto per RAI è Maria Luisa Capitani o altro nominativo che potrà essere successivamente comunicato a INAF.

10.2 Nomina Coordinatore INAF

Per le medesime finalità di cui al precedente comma, INAF comunica che il Responsabile della gestione/esecuzione del Contratto per INAF è il dott. Marco Galliani.

11) MODIFICHE ALL'ACCORDO, DISCIPLINA APPLICABILE

Le modifiche al presente Accordo dovranno risultare da apposito atto aggiuntivo sottoscritto dalle Parti.

Per quanto non previsto nel presente Accordo o non disciplinato dalla legge o dalle relative norme di attuazione, si applicano le disposizioni del Codice Civile.

12) FORO COMPETENTE

Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente accordo, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Rimaniamo in attesa di ricevere copia del presente atto sottoscritto per integrale accettazione dal Vostro legale rappresentante.

Distinti saluti.

31/05/2017

Istituto Nazionale di Astrofisica INAF
il Presidente



RAI Spa – Servizi di Pubblica Utilità
Giuseppe Sangiovanni

